



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)



C.F.  
83002380711

### BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

#### PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA (da allegare al Regolamento d'istituto)

Comunicazione ai docenti, al personale e ai genitori, prot. n. 2246 del 18/10/2012 con carattere di notifica .

Collegio dei docenti del (da sottoporre all'attenzione del primo Collegio dei docenti utile)

Consiglio d'istituto del (da sottoporre all'attenzione del primo Consiglio d'istituto utile)

Sito Web

Albo

Visti gli [artt. 2047 e 2048 del C.C.](#)

Visto l'art. 17 della C.M. 105 del 1975

Visto l'art. 10 lettera a) del d.lgs 297/94

Visto l'art. 61 della legge 321 del 1980

Visto l'art. 29 del CCNL 2006-09

Vista la Tabella A, area As e A, del CCNL 2006-09

Si adottano le misure organizzative, raccolte nel presente Regolamento, volte ad impedire od a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

#### **Premessa**

La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circosanzionato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile".

La responsabilità dell'Istituzione scolastica **in materia di vigilanza verso i minori** vige, dunque, per tutto il tempo in cui gli sono affidati fino al subentro, **reale o potenziale**, dei genitori.

Gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica dal momento dell'ingresso nella scuola fino alla loro uscita.

Per ingresso e uscita dalla scuola devono intendersi gli ingressi e le uscite dall'edificio scolastico propriamente detto con esclusione dell'area antistante l'edificio interna al recinto (dove esistenti).

*I genitori non sono, di norma, autorizzati ad entrare nelle suddetta area con automezzi o ciclomotori soprattutto durante l'uscita degli alunni.*

Tel. 0882/456369 – Fax 0882/455084

e-mail: [fgic84500n@istruzione.it](mailto:fgic84500n@istruzione.it) / [fgic84500n@pec.istruzione.it](mailto:fgic84500n@pec.istruzione.it)

siti web: [www.dantegaliani.it](http://www.dantegaliani.it) / [www.icdantegaliani.gov.it](http://www.icdantegaliani.gov.it)



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)



C.F.  
83002380711

Ne consegue che, la vigilanza degli alunni, durante la permanenza o transito nell'area antistante l'edificio scolastico (*compreso le aree delimitate dal recinto*), è affidata ai genitori.

### Misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
8. nel corso delle visite guidate/viaggi d'istruzione.

### 1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29 ultimo comma, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (La Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)



C.F.  
83002380711

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

In caso di uscita anticipata di alunni prelevati dai genitori o da loro delegati, i docenti e/o i collaboratori scolastici si accerteranno dell'identità del genitore e/o dei delegati.

La delega al prelievo anticipato degli alunni deve essere tassativamente rilasciata dai genitori con documento scritto. La delega può essere relativa all'intero anno scolastico.

### **2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.**

In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli spazi esterni dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Limitatamente agli alunni dell'infanzia e della prima elementare, i genitori sono autorizzati ad accompagnare i propri figli fino alle aule di riferimento.

### **3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche.**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva nell'ordine indicato nel piano degli spostamenti allegato. Il collaboratore scolastico, secondo necessità, sostituirà il docente che lascia la classe. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana o, comunque, all'inizio della nuova ora di lezione, già davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze di questi e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Vicepresidenza.

Tel. 0882/456369 – Fax 0882/455084

e-mail: [fgic84500n@istruzione.it](mailto:fgic84500n@istruzione.it) / [fgic84500n@pec.istruzione.it](mailto:fgic84500n@pec.istruzione.it)

siti web: [www.dantegaliani.it](http://www.dantegaliani.it) / [www.icdantegaliani.gov.it](http://www.icdantegaliani.gov.it)



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)



C.F.  
83002380711

### 4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti (inizio ricreazione cinque minuti prima della fine della 2<sup>a</sup> ora e cinque minuti dopo l'inizio della 3<sup>a</sup> ora di lezione), si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2<sup>a</sup> ora).

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

- nei giorni di bel tempo, alle classi che ne hanno la possibilità, è consentito utilizzare gli spazi esterni all'interno del recinto. I docenti accompagnano le classi fino alla porta dell'edificio e sorvegliano per tutto il perimetro esterno dell'edificio. Gli alunni, durante la ricreazione entrano individualmente nella scuola per servirsi dei servizi. Nessun alunno può restare in classe, né può tornarvi da solo, durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.

### 5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

***Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Un collaboratore scolastico controllerà l'uscita dal cancello esterno dell'edificio.***

***Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.***

***Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.***

***I genitori dell'infanzia sono autorizzati a prelevare i propri figli nelle rispettive classi.***

### 6. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”.

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dall'obiettore (assegnato dal Comune) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

### 7. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.



C.M.  
FGIC84500N



## ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)



C.F.  
83002380711

Fermo restando le disposizioni in merito de regolamento d’istituto, la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), tranne eventuali deroghe stabilite dal Capo d’Istituto.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Francesco Pio Maria D’AMORE